



# **Comune di Castrolibero**

**(Provincia di Cosenza)**

## **Regolamento per l'istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni**

**Testo coordinato con l'ultima modifica approvata con delibera di Consiglio  
Comunale n. 4 del 31/01/2017**

## **Art.1 Finalità**

Il Comune di Castrolibero in conformità a quanto previsto dall'art.92 del proprio Statuto, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il proseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

## **Art. 2 Istituzione dell'Albo**

E' istituito, pertanto, l'Albo Comunale delle Associazioni, che perseguono una o piu' finalità, di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro.

## **Art. 3 Requisiti per l'iscrizione**

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite operanti nell'ambito del territorio comunale che:

- hanno sede operativa nel territorio;
- operano sul territorio di Castrolibero da almeno due anni *o abbiano svolto attività a Castrolibero nell'anno precedente all'iscrizione*;
- si riconoscono nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
- svolgono attività riconducibili ad almeno uno dei settori indicati nell'art. 2.

Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dalla vigente normativa per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopo di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

Le Associazioni dovranno esprimere in ogni caso correttezza etica e morale sia nell'ambito dell'organizzazione interna (norme statuarie ispirate a principi di democrazia) che di quella esterna (rapporto verso i cittadini e il Comune).

## **Art. 4 Modalità di iscrizione**

*Ogni anno viene predisposto apposito Avviso, pubblicato sul sito del Comune per la durata di 30 (trenta) giorni, salvo diversa disposizione;*

La richiesta di iscrizione all'Albo delle Associazioni deve essere presentata al Sindaco.

Nella richiesta devono essere indicati:

- a) le generalità, anche fiscali e la qualifica del richiedente;
- b) la denominazione e la sede dell'Associazione;
- c) la consistenza numerica degli iscritti;

d) l'elenco nominativo del consiglio Direttivo e le relative cariche ricoperte.

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo (scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente nel periodo previsto) indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal Presidente dell'Associazione unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) relazione sull'attività svolta l'anno precedente;
- c) programma delle attività da realizzare,

deve pervenire a mezzo raccomandata A/R o attraverso la consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune entro i termini annualmente previsti.

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni avviene con determinazione del Responsabile del servizio incaricato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica dei requisiti necessari.

Ogni variazione in merito alla documentazione presentata deve essere comunicata nel termine di 30 giorni dalla data di adozione da parte dell'Associazione iscritta.

Eventuale diniego all'iscrizione, adeguatamente motivato, deve essere comunicato all'Associazione interessata entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione.

## **Art. 5 Revisione dell'Albo**

*Al fine di verificare il permanere dei requisiti di iscrizione all'Albo, previsti dall'art.3 del presente regolamento, viene disposta una revisione annuale dell'Albo stesso.*

*Ogni anno viene pubblicato l'Avviso di cui all'art. 4. Nei termini indicati nell'Avviso le Associazioni inviano al Sindaco :*

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale Rappresentante o del Presidente dell'Associazione, ai sensi del DPR 445/00, con la quale si attesti la permanenza dei requisiti originariamente accertati;
- b) una relazione sull'attività nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse.

Le Associazioni iscritte all'Albo si impegnano a presentare entro il mese di Ottobre di ogni anno le proposte per manifestazioni di interesse pubblico, eventi vari che intendono organizzare durante l'anno successivo, allo scopo di redigere, d'intesa con l'amministrazione comunale che svolgerà un ruolo di promozione e coordinamento, un calendario annuale.

## **Art. 6 Cancellazione dall'Albo**

Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo.

La cancellazione dall'Albo è disposta con determinazione dirigenziale del Responsabile cui afferisce il servizio deputato a gestire i rapporti con le Associazioni, ed è comunicata con raccomandata A/R.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto.

## **Art. 7** **Vantaggi**

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni costituisce condizione necessaria per:

- a) accedere a contributi stabiliti da apposito piano annuale, sovvenzioni e vantaggi economici;
- b) il riconoscimento del Patrocinio dell'Ente ad iniziative di interesse pubblico;
- c) l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali.

In assenza di tale iscrizione la concessione dei contributi è possibile solo in caso di eccezionali e giustificate ragioni.

*Le richieste di concessione contributi, patrocinio dell'Ente o utilizzo di immobili comunali, vengono rilasciate dal Responsabile dell'Area competente in relazione alle finalità, di cui all'art.1, perseguite dalle Associazioni che fanno richiesta;*

La liquidazione del contributo concesso deve essere preceduta da un elenco analitico delle spese da effettuare corredato da una relazione descrittiva delle attività da porre in essere.

Nei trenta giorni successivi dovrà essere inoltrata documentazione fiscalmente valida all'Ufficio competente, che in mancanza procederà alla ripetizione della somma erogata.

Il Comune può stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'Albo, al fine di promuovere e/o realizzare programmi ed attività tendenti alla realizzazione dell'interesse pubblico, inserendo, comunque, clausole che prevedano strumenti di valutazione annuale.

## **Art. 8** **Convenzioni**

Nei settori di competenza comunale ed in relazione a specifici ed organici progetti di intervento, al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, tra Amministrazione Comunale ed Associazioni iscritte all'Albo possono essere stipulate convenzioni per lo svolgimento di:

- a) attività e servizi pubblici affidati integralmente o parzialmente alle Associazioni;
- b) attività collaterali o integrative o preparatorie o di supporto o di sostegno ad interventi realizzati nell'ambito delle strutture comunali o dipendenti dal Comune;
- c) attività ed interventi innovativi e sperimentali.

Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula delle convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni, il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di risoluzione delle stesse.

L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le Associazioni per l'utilizzo di strutture di proprietà comunale.

## **Art. 9** **Pubblicità**

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza da parte delle Associazioni e dei cittadini, dell'avvenuta iscrizione all'Albo, se ne assicura la massima pubblicità, con avviso sull'albo pretorio e sul sito web istituzionale.

Il Comune entro il 31 Dicembre di ogni anno, cura la pubblicazione e la diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato delle strutture, beni strumentali e contributi.

**Art. 10**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.

Il regolamento sarà pubblicato all'Albo pretorio del Comune per un minimo di 15 giorni.

**Art. 11**  
**Norme Finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme in materia previste dalla vigente legislazione comunitaria, statale e regionale nonché dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

.